



Determinazione n. DPH002/120

del 30.06.2022

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO – DPH

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE – DPH002

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO “LE NAIADI” SITO IN PESCARA, VIALE DELLA RIVIERA, 343 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FORMATO DA PRETUZIANA SSD ARL, ASD RARI NANTES E ASD EFFEGIUADRO - CIG: 929975509B

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni nelle disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione;
- la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i. recante l’”Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto e il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

PREMESSO che sono stati adottati i seguenti Atti:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.109 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “Complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara: Conferma della impossibilità di procedere alla definizione del Project Financing di cui alla DGR 956/2018 e conclusione procedimento - Revoca parziale della DGR n. 414 del 15.7.2020 – Presa d’atto della nuova proposta di Project Financing ed adempimenti conseguenziali” con la quale, tra le altre cose, si è disposto di prendere atto della nuova proposta di Project Financing presentata dalla LandBAU srl e dalla ASD Pescara 1987 con nota prot. n.RA/1011 del 4.1.2021 trattandosi di progetto dai contenuti tecnici ed economici totalmente diversi rispetto a quelli sottesi alla prima proposta e di dare mandato al Dipartimento DPH Sviluppo Economico -. Turismo, competente in materia dello sport, e di procedere a porre in essere i conseguenziali adempimenti circa la nuova istruttoria, puntualizzando che la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non comporta, altresì, alcun obbligo o impegno in capo all’Amministrazione regionale il cui compito è esclusivamente quello di permettere alla Giunta Regionale di poter valutare la sussistenza o meno dell’interesse pubblico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 482 del 28/07/2021 avente ad oggetto: “*Affidamento della gestione, in via temporanea, del complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 27 del 19/06/2012 – Atto d’indirizzo*” con la quale, secondo le linee di indirizzo riportate nello schema di “Avviso pubblico” si è provveduto a dare mandato al servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del “Servizio per la gestione, fruizione, uso e manutenzione ordinaria” del Complesso “Le Naiadi” di Pescara;
- la Determinazione dirigenziale n. DPH002/145 del 05/08/2021 avente ad oggetto: “Complesso “Le Naiadi” di Pescara. Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti Pubblici - Dlgs 50/2016 come vigente. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PUBBLICAZIONE BANDO sul BURAT - SITO PROFILO DEL COMMITTENTE - Art. 29 del Codice dei contratti pubblici. CIG 88607802F9” con la quale è stata bandita la procedura;
- la Determinazione dirigenziale n. DPH002/152 del 23/08/2021 avente ad oggetto: “Avviso per la concessione del servizio di gestione, in via temporanea, del complesso sportivo denominato “Le Naiadi” in Pescara di proprietà della Regione Abruzzo – CIG 88607802F9. Nomina Commissione Valutazione”;
- la Determinazione dirigenziale n. DPH002/153 del 26/08/2021 avente ad oggetto “Avviso per la concessione

del servizio di gestione, in via temporanea, del complesso sportivo denominato “LE NAIADI” in Pescara di proprietà della Regione Abruzzo – CIG 88607802F9. Presa d’atto della graduatoria, aggiudicazione procedura di gara al Raggruppamento temporaneo formato da PRETUZIANA SSD a r.l. unitamente a ASD Rari Nantes e ASD Effegiquadro - Esecuzione in via d’urgenza”.

- la Convenzione per l’affidamento della concessione del complesso sportivo denominato “Le Naiadi” in Pescara sottoscritta dalle parti in data 01.10.2021;

CONSIDERATO che, nella Concessione sottoscritta, all’Art. 6 – Durata -, è previsto che *“l’affidamento della concessione in gestione degli impianti del complesso Le Naiadi ha durata fino alla definizione della procedura di cui al punto 1. “Oggetto della Concessione” dell’Atto di indirizzo allegato alla DGR n. 482/2021 e comunque non oltre il termine della Concessione, garantendo la stagione 2021/2022 salvo necessità di proroga. Non sono ammesse proroghe tacite.”*;

CONSIDERATO che, nella Concessione sottoscritta, all’Art. 9 – Obblighi del Concessionario -, al punto 20. il Concessionario si impegna *“alla gestione in regime di proroga alle medesime condizioni stabilite nella presente convenzione”*;

CONSIDERATO che la DGR n. 482 del 28/07/2021 dava mandato al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari ad affidare la gestione dell’impianto natatorio con ogni sollecitudine nelle more della definizione dell’iter da intraprendere per l’affidamento pluriennale dell’impianto;

CONSIDERATO, altresì, che alla DGR n. 482 del 28/07/2021, è stata inserita una postilla nella parte del dispositivo della richiamata DGR, in cui al punto 6bis si dà *“formale indirizzo al Dipartimento Risorse della Giunta regionale affinché proceda, una volta effettuate le necessarie attività istruttorie e svolti gli opportuni tavoli tecnici, a predisporre il disegno di legge teso all’alienazione o alla concessione pluriennale del Complesso sportivo “Le Naiadi” in favore del Comune di Pescara”*;

RICHIAMATA la nota protocollo n.RA/0162005/22 del 26/04/2022 con la quale il Servizio ha provveduto a sollecitare l’adozione di atti di indirizzo utili a poter definire l’iter procedurale di gestione del Complesso sportivo Le Naiadi in Pescara;

VISTA la nota pervenuta dall’Avv. Alessandro Bucci, in rappresentanza dell’ATI formata da PRETUZIANA SSD a r.l. unitamente a ASD Rari Nantes e ASD Effegiquadro, assunta al protocollo n.RA/0200250/22 del 23.05.2022, nella quale, tra l’altro, si chiede di conoscere le determinazioni della Regione Abruzzo circa il prosieguo della gestione in scadenza, in considerazione delle 84 unità di personale impiegato, della sottoscrizione degli abbonamenti con gli utenti che, come ovvio hanno valenza annuale/stagionale, e richiedendo al contempo una proroga sino al 31.12.2023;

VISTA la nota protocollo n. 37/2022 del 18.06.2022 del Componente la Giunta regionale con delega allo Sport, con la quale si ravvisa la necessità di provvedere ad una proroga della concessione di gestione del Complesso sportivo Le Naiadi in considerazione che non è ancora pervenuta la valutazione tecnica prevista con la DGR n. 482/2021 e che pertanto non è stato ancora stabilito l’iter che la Giunta Regionale intenderà seguire per la gestione del Complesso de quo;

RAVVISATA la necessità di provvedere a garantire il regolare funzionamento dell’impianto onde evitare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente Regione in quanto una sospensione delle attività o chiusura dell’impianto comporterebbe un grave pregiudizio all’interesse pubblico, dato che il Complesso “Le Naiadi” rappresenta una struttura di primaria utilità per la collettività locale e regionale, rivestendo un valore strategico per la promozione delle attività turistiche, sportive e sociali, oltre al nocumento agli impianti ed alle strutture per il mancato utilizzo, dovuto alla chiusura;

CONSIDERATO che il codice dei contratti pubblici all’art. 106, comma 11, disciplina l’istituto della proroga tecnica che nel dettaglio prevede che *“la durata di un contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

CONSIDERATO che allo stato attuale, a seguito della DGR n. 482/2021, non sono stati assunti da parte della Giunta regionale altri atti di indirizzo che permettessero al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo di procedere alla indicazione di procedura per l’affidamento della gestione del complesso sportivo “Le Naiadi”;

CONSIDERATO che tra i presupposti normativi connessi all’attivazione dell’istituto della proroga ai sensi dell’art.106, comma 11, D.lgs 50/2016, è prevista anche l’adozione, a monte, della determinazione a contrarre per dare avvio alla procedura di aggiudicazione del nuovo contratto con indicazione del CIG identificativo della procedura in corso;

CONSIDERATO, pertanto, che l’istituto della proroga tecnica previsto dall’Art.106, c.11 del codice degli appalti non è applicabile alla fattispecie in quanto mancano gli elementi essenziali posti a base dell’articolo stesso, pur avendo previsto il Servizio, negli atti di affidamento in Concessione, la possibilità di una proroga del contratto, ed il gestore ha accettato l’impegno a proseguire nella gestione, a semplice richiesta della Regione;

RITENUTO comunque necessario ed urgente provvedere a garantire la funzionalità degli impianti in considerazione della valenza regionale della struttura a garanzia dei numerosi utenti e società sportive ivi presenti, per la garanzia

occupazionale degli addetti alla struttura e per scongiurare danneggiamenti e nocimento agli impianti ed alle strutture per il mancato utilizzo, come detto in precedenza;

PRESO ATTO dell'impossibilità per lo scrivente Servizio di predisporre gli atti necessari all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per il servizio pluriennale di che trattasi senza l'atto giuntale e, nel caso, con tempi adeguati per lo svolgimento della stessa;

RITENUTO necessario, pertanto, attendere che la Giunta valuti se proseguire sulla strada del project financing, il cui avvio è stato dato con la DGR n.109/2021 o se, a seguito della DGR n. 482 del 28/07/2021 e delle attese valutazioni del Dipartimento Risorse circa la redazione di un *disegno di legge teso all'alienazione o alla concessione pluriennale del Complesso sportivo "Le Naiadi" in favore del Comune di Pescara*, intraprendere il percorso volto al trasferimento del Complesso;

RIBADITO che, per ragioni obiettivamente non dipendenti dal Servizio, vi è l'effettiva esigenza di assicurare il funzionamento degli impianti ai fini della preservazione degli stessi nelle more del reperimento di un altro concessionario anche al fine di evitare un evidente disservizio traducibile in maggior onere finanziario a causa del fermo della complesso sportivo;

CONSIDERATO che, trattandosi di una proroga prevista in origine negli atti di gara quale facoltà in capo all'Amministrazione, secondo il Consiglio Stato – Sezione V – 11 maggio 2004, n. 2961, «*Non vi è incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un determinato contratto è esposto a prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte*»;

CONSIDERATO che alla data odierna lo scrivente Servizio non è in grado di stabilire termini certi per la conclusione delle due procedure a tutt'oggi in esame;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio non può esercitare la facoltà della proroga tecnica, pur prevista originariamente, in mancanza di tutti i presupposti normativi ed in considerazione che la durata di una proroga tecnica risulta essere un tempo estremamente limitato per una concessione, tale da rappresentare un aspetto critico, stante che la durata del rapporto tra concedente e concessionario deve essere commisurata al perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario del concessionario oltre che per il fatto, incontrovertibile, che l'affidamento deve essere commisurato ad una stagione agonistica;

DATO ATTO che la procedura selettiva menzionata nei punti precedenti si è svolta assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato con durata della pubblicazione stabilita in ragione della rilevanza del contratto non limitando, pertanto, in alcun modo il numero degli operatori economici partecipanti e selezionando l'operatore aggiudicatario a seguito di una procedura sostanzialmente aperta;

VISTO l'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (come integrato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108), prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO l'articolo 166 del citato Codice dei Contratti, che, in tema di concessioni (di lavori o servizi), sancisce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, stabilendo che le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla Parte III del Codice stesso, ovvero sono libere di decidere il modo migliore per gestire la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici;

DATO ATTO che detto affidamento è da ascrivere alla categoria delle concessioni di servizi, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Decreto Legislativo 50 del 2016 (Codice dei Contratti), alle quali, a norma dell'articolo 164, comma 2, del Decreto stesso, si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II per quanto compatibili, compresa l'applicabilità dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e tutte le modifiche intervenute sul secondo comma;

RITENUTO pertanto, alla luce delle motivazioni innanzi indicate, di avvalersi di una procedura sotto soglia mediante affidamento diretto della concessione in questione;

TENUTO CONTO che la durata dell'affidamento della concessione viene disposto per mesi 11 (undici) ovvero fino alla più vicina data dell'aggiudicazione della eventuale procedura, così come verrà indicata dalla Giunta, prevedendo la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione regionale qualora il servizio di che trattasi divenga acquisibile nei modi sopra indicati, fatta salva l'ipotesi di concessione di un congruo preavviso al gestore al fine di salvaguardare le attività sportive ed il livello occupazionale;

TENUTO CONTO, ad abundantiam, che le condizioni contrattuali suddette, oltre all'applicazione della clausola sociale e all'aumento dei costi dell'energia, con un'incidenza diretta sui costi del servizio in oggetto e la cui imprevedibilità e rilevanza è confermata dai recenti interventi del legislatore, renderebbero comunque incerto l'esito di una procedura negoziata di pari durata con il concreto rischio, in caso di gara deserta, di chiusura del complesso;

DATO ATTO che in relazione alla presente procedura di affidamento diretto l'Amministrazione regionale, nell'ambito della procedura di evidenza pubblica disposta, ha svolto, al contempo, un'analisi finalizzata a verificare l'assetto del

mercato di riferimento, circa la concessione del Complesso "Le Naiadi" di Pescara, i cui risultati sono riportati nei verbali della già richiamata procedura aperta effettuata mediante avviso pubblico, che aveva durata di mesi 12 (dodici) alla quale risultano aver presentato offerta solo 2 (due) operatori economici, mentre adesso le condizioni, con 11 (undici) mesi di affidamento e per giunta con possibilità in capo alla Regione di recesso anticipato, rendono il presente affidamento, inconfutabilmente, meno appetibile per il mercato;

PRESO ATTO che, pertanto, il mercato di riferimento per la concessione del Complesso "Le Naiadi" di Pescara è caratterizzato da un numero limitatissimo di operatori economici, con conseguente contrazione della possibilità, per l'Amministrazione stessa, di rinvenire, tramite l'eventuale indagine di mercato la soluzione più idonea per il proprio fabbisogno in tempi compatibili con le scadenze contrattuali, scongiurando al contempo una chiusura del Complesso;

RITENUTO di derogare all'applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4, in base al principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, dando atto che il precedente affidatario della concessione del Complesso "Le Naiadi" di Pescara:

- a) ha eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, garantendo il rispetto delle clausole sociali, rendendo fruibile la struttura dopo mesi di abbandono e riabilitandola agli occhi della collettività;
- b) presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonostante l'aumento sopraggiunto dei costi energetici;
- c) il numero degli operatori presenti sul mercato è limitato in ragione della concessione di un servizio che si connota, comunque, per non avere ad oggetto prestazioni standardizzate;

CONSIDERATO che nel caso di specie, essendo già prevista in origine la facoltà di proroga in capo all'Amministrazione, non sussiste necessità di avviare una nuova negoziazione, visto che le condizioni contrattuali sono quelle contenute nel contratto originario e sono le stesse condizioni che l'impresa appaltatrice ha accettato per poter formulare la propria offerta;

TENUTO CONTO che l'affidamento diretto, in continuazione all'attuale concessionario, ai sensi del Comma 2, lett.a), dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., consente all'Amministrazione, altresì, il risparmio del contributo regionale una tantum, di € 100.000,00 che bisognerebbe invece prevedere in caso di nuova procedura, così come fatto nei due affidamenti precedentemente disposti;

VISTO il rispetto del principio di economicità, consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto ed il rispetto del principio di efficacia, consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

CONSIDERATO che per giurisprudenza costante l'affidamento diretto in base alla nuova disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria può avvenire in assenza di ogni forma competitiva e concorsuale al fine di favorire l'efficacia della spesa pubblica in una congiuntura di particolare crisi;

VISTO Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/10/2020 n. 764;

VISTO il parere del MIT 753/2021;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento;

DATO ATTO che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da autocertificazione acquisita al protocollo regionale n.RA/0249261/22 del 28.06.2022, ed è stata verificata la regolarità contributiva, protocollo INAIL_32301399 D, in data 27 Giugno 2022;

RITENUTO, pertanto necessario provvedere con urgenza all'affidamento diretto della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" in favore della Pretuziana ssd arl capofila dell'ATI con le Società ASD Rari Nantes e ASD Effegiquadro, per la durata di mesi 11, dal 01.10.2022 al 31.08.2023, sulla scorta di quanto disciplinato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (come integrato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108), laddove prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

RITENUTO necessario prevedere un introito di € 45.925,00 (Euro Quarantacinquemilanovecentoventicinque/00), oltre IVA laddove prevista, per il prolungamento di undici/dodicesimi del canone annuale previsto all'esito della precedente procedura di evidenza pubblica;

VISTO l'allegato addendum contrattuale predisposto dal servizio, da sottoscrivere con la Pretuziana ssd arl capofila dell'ATI con le Società ASD Rari Nantes e ASD Effegiquadro;

VISTO il decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., in materia di "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di provvedere**, nelle more della definizione, da parte della Giunta Regionale, della procedura da adottare per l'individuazione del gestione del Complesso Sportivo "Le Naiadi" di Pescara, all'affidamento diretto della gestione del citato complesso alla Pretuziana ssd arl, capofila del raggruppamento con l'ASD Rari Nantes e l'ASD Effegiquadro, alle medesime condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 01.10.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 - che ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento;
- **di stabilire** che l'affidamento della gestione del Complesso Sportivo "Le Naiadi" di Pescara ha durata sino al 31.08.2023, ovvero fino alla più vicina data dell'aggiudicazione della eventuale procedura, così come verrà indicata dalla Giunta, prevedendo la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione regionale qualora il servizio di che trattasi divenga acquisibile nei modi indicati in premessa, fatta salva l'ipotesi di concessione di un congruo preavviso al gestore al fine di salvaguardare le attività sportive ed il livello occupazionale;
- **di provvedere** a sottoscrivere con la Pretuziana ssd arl, capofila dell'ATI con l'ASD Rari Nantes e l'ASD Effegiquadro, apposito addendum contrattuale con l'indicazione del periodo della gestione e la conferma delle precedenti condizioni contenute nel contratto sottoscritto in data 01.10.2021, fatta eccezione del contributo una tantum previsto per la fase di avvio della gestione, così come indicato in premessa;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.regione.abruzzo.it;
- **di indicare** quale Responsabile del Procedimento il Geom. Roberto Iezzi – Funzionario Regionale - che ha dichiarato con la firma in calce alla presente determinazione, di non avere incompatibilità ai sensi dell'art.42 del Codice degli appalti;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Presidente della Giunta Regionale,
 - al Componente la Giunta con delega al Patrimonio, Sport e Impiantistica Sportiva,
 - al Direttore Generale,
 - al Direttore del Dipartimento Risorse,
 - al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo;
- **di disporre** la registrazione del presente atto al Registro delle Determinazioni del Dipartimento e sul Sito trasparenza della Regione Abruzzo.

Il Dirigente
Dott. Carlo Tereo de Landerset
F.to Digitalmente

L'estensore
(Roberto Iezzi)
F.to Elettronicamente

Il R.U.P.
anche ai fini della dichiarazione di non incompatibilità
(Roberto Iezzi)